



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 82

**OGGETTO: GIUDIZIO R.G.N. 6038/2019 INSTAURATO INNANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO.
AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **DICIASSETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **12,10** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON. ETTORE LIGUORI SINDACO
DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO

assenti:

ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

Assessori Presenti N°. **2** Assessori Assenti N°. **1**

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: GIUDIZIO R.G.N. 6038/2019 INSTAURATO INNANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO. AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.

IL SINDACO

Premesso che in data 14.10.2019 è stato acquisito, al n. 8375 del protocollo di questo Ente, l'atto di chiamata in causa del terzo, riferito al procedimento civile di cognizione R.G. n. 6038/2019 pendente presso il Tribunale di Salerno;

Considerato che il suddetto procedimento è volto all'accertamento della responsabilità per un sinistro verificatosi sul territorio comunale, ai fini della condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione dello stesso, oltreché al pagamento delle spese di lite;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 12.02.2021 si è provveduto ad autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella vertenza innanzi al Tribunale di Salerno sopra citata, conferendo, allo scopo, formale mandato all'avv. Mariateresa Callea del Foro di Vallo della Lucania, per la rappresentanza e difesa in giudizio nella controversia in parola;

Dato atto che l'avv. Mariateresa Callea con nota prot. n. 8987 del 16.11.2021 ha comunicato la volontà di rinunciare al mandato, invitando l'Ente a provvedere alla nomina di altro difensore di fiducia;

Considerato, pertanto, che occorre provvedere alla nomina di un nuovo legale di fiducia per la difesa e la tutela delle ragioni dell'Ente nella vertenza in parola;

Rilevato che questo Ente è privo di ufficio legale e che, quindi, necessita di conferire l'incarico ad un legale esterno abilitato, in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità, che provveda alla costituzione in giudizio del Comune di Pisciotta e all'espletamento di tutta la successiva attività giudiziale;

Dato atto che, in ossequio al principio di trasparenza, l'Amministrazione si è dotata di un elenco ristretto di professionisti di fiducia ai quali poter affidare nel rispetto del Codice dei Contratti la rappresentanza legale dell'Ente in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali;

Evidenziato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee Guida n. 12 ha sottolineato l'importanza della costituzione di elenchi di professionisti per l'affidamento dei servizi legali, mediante procedure trasparenti ed aperte;

Visto l'articolo 17, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi "concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e successive modificazioni:

- a. in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - b. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e s.m.i., servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 3. servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 4. altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici Poteri";

Premesso che:

- Nell'ambito della propria attività istituzionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, aderendo all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, ha evidenziato, nelle Linee Guida n. 12 relativamente all'affidamento dei servizi legali, che il singolo incarico affidato ad un legale costituisce contratto d'opera professionale e non appalto, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016;
- L'art. 4 del Codice dei contratti pubblici dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Visto il *"Regolamento per l'affidamento ad avvocati esterni iscritti nella short list di incarichi professionali per la rappresentanza, il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune di Pisciotta"*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2021;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento "la Giunta Comunale, ricevuta ed esaminata la proposta di deliberazione, dispone la costituzione in giudizio per resistere o promuovere liti, ovvero l'attivazione di procedure extragiudiziali, e con lo stesso atto approva il nominativo del legale da incaricare, scelto tra gli iscritti nell'elenco di cui agli articoli precedenti e conferisce mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso di procedere alla formalizzazione dell'incarico mediante sottoscrizione di apposito contratto di patrocinio legale e autorizzando il Sindaco alla firma del mandato ad litem";

Dato atto che la selezione del legale esterno, tra i professionisti iscritti nell'elenco, avviene nel rispetto di diversi principi, tra cui la specializzazione e le esperienze risultanti dal curriculum, il principio di rotazione, oltre che per conseguenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;

Ritenuto di affidare il presente incarico legale all'avvocato Mariangela Cassano (CSSMNG77L54C136F), con studio legale in via C.A. dalla Chiesa, n. 17, in Capaccio Paestum;

Dato atto, inoltre, che, sempre in base al suddetto Regolamento, il compenso per il professionista, calcolato in base al valore dichiarato della causa, è di euro 1.100, oltre oneri di legge;

Visti:


- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;


Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. Di **approvare** le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di **dare atto** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 12.02.2021 si è provveduto ad autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella vertenza innanzi al Tribunale di Salerno descritta in premessa;
3. Di **dare atto** che il legale incaricato con la suddetta deliberazione ha rinunciato al mandato;
4. Di **conferire**, pertanto, alle condizioni economiche specificate in premessa, l'incarico di patrocinio legale all'avvocato Mariangela Cassano (CSSMNG77L54C136F), con studio legale in via C.A. dalla Chiesa, n. 17, in Capaccio Paestum, autorizzando a tal fine il Sindaco alla sottoscrizione del mandato;
5. Di **impartire** al Responsabile del Servizio, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono qui integralmente richiamate, l'atto di indirizzo di procedere a compiere gli atti necessari al perfezionamento dell'incarico di patrocinio legale, mediante sottoscrizione di apposito contratto di patrocinio legale, ivi compreso l'impegno di spesa;
6. Di **dichiarare**, in considerazione dell'urgenza, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi dal Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto



IL SINDACO
on. Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000*).

Dalla Residenza Municipale, 17 NOV 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17.11.2021

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 17 NOV 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 17 NOV 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio